



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR) - Tel. 0521 622011 Fax 0521 622100
www.comune.noceto.pr.it - C.F.-P.IVA 00166930347



ORD. N. _____

ORDINANZA IN MATERIA DI BIVACCO CON CAMPEGGIO ABUSIVO IN AREE NON ATTREZZATE

IL SINDACO

Visto l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n. 125;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 05/08/2008, adottato in applicazione del comma 4 bis del sopra citato art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, con l'obiettivo di disciplinare l'ambito di applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 4 dello stesso art. 54, in merito al potere di ordinanza attribuito ai sindaci e con particolare riguardo alle definizioni relative ai concetti di incolumità pubblica e di sicurezza urbana;

Considerato che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che di per sé non configurano ipotesi di reato, ma tali comunque da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una ordinata e civile convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Ritenuto di dover porre in essere interventi che, con particolare riguardo alla lettera d) del sopra citato DM 05/08/2008, siano volti a prevenire e contrastare quei comportamenti che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ovvero che alterano il decoro urbano, in quanto lesivi del diritto di ogni appartenente alla comunità di poter godere dei propri beni, in particolare degli spazi pubblici e più in generale un contesto urbano idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio ai cittadini, per cui sono stati progettati e realizzati;

Ritenuto che i sopra citati comportamenti siano rappresentati in particolare dalle situazioni che configurano una illecita occupazione di suolo pubblico, quali i bivacchi dati anche dalla sosta di camper, roulotte e tende, intesa come qualunque sosta o sistemazione di fortuna all'aperto, fuori dalle aree appositamente attrezzate;

Considerato che tali situazioni costituiscono elemento turbativo della fruibilità del territorio anche perché possono generare condizioni di precarietà sotto il profilo igienico sanitario, per cui appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentano di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociale;

Ritenuto, pertanto che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, da cui si generano ed ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza urbana come sopra descritti;

Considerato la estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l'effettivo e concreto conseguimento della tutela oggetto del presente provvedimento, si reputa necessario individuare accanto alle misure pecuniarie, la misura accessoria dell'obbligo di ripristino e restauro dei luoghi a cura e spese dei responsabili;

Visti:

- l'art. 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con legge 24.7.2008 n. 125, che ha modificato l'art. 16 comma 2 della legge 24.11.1981 n. 689;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.C. n. 223 in data 18.09.2008, immediatamente eseguibile, con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 negli ambiti ivi individuati;

ORDINA

1. sono vietati, fuori dagli appositi spazi ed aree attrezzati, su tutto il territorio comunale, comprese la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, i bivacchi o la posa di attrezzature di camper, roulotte e tende mirata a concretizzare una forma di campeggio e più in generale di stazionamento non autorizzato;
2. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi della deliberazione di G.C. n. 223/2008 citata, è ammesso il pagamento in misura ridotta dell'importo pari ad euro 450,00.
Congiuntamente all'accertamento della violazione, gli operatori intervenuti ai sensi del punto 3) che segue devono disporre ai responsabili l'obbligo di provvedere alla rimozione immediata delle attrezzature.
3. gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e la forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento;

Con l'ordinanza-ingiunzione, potrà inoltre essere applicata la sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere da parte dei responsabili al ripristino e restauro dello stato dei luoghi a proprie spese, ove vengano accertati danni ai luoghi oggetto dell'abuso. In caso di inottemperanza il Comune provvederà a spese degli interessati.

DISPONE


A seguito dell'entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogato di ogni altro provvedimento comunale in materia, in tutto ovvero nelle sole parti che contrastano con il contenuto della presente.

L'ordinanza stessa è preventivamente comunicata al Prefetto ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Essa diviene esecutiva a partire dal giorno 01/10/2008.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

dalla Residenza Municipale, 25/09/2008



IL SINDACO
Dott. Fabio Fecci